DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 225/2013

del 13 dicembre 2013

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]).

(2) Il regolamento (UE) n. 528/2012 abroga la direttiva n. 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 528/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2013, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Per il Liechtenstein, la presente decisione entra in vigore lo stesso giorno o, se successivo, il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo tra il Liechtenstein e la Svizzera relativo alla cooperazione nell'ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, 13 dicembre 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
([2]) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

Nell'allegato II, capitolo XV, il testo del punto 12n (Direttiva 98/8/CE) è sostituito dal seguente:

«**32012 R 0528**: Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) gli Stati EFTA partecipano ai lavori dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, in seguito "l'Agenzia", istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

b) Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo, va inteso che i termini "Stato/i membro/i" contenuti nel regolamento (UE) n. 528/2012 comprendono, oltre agli Stati contemplati dal regolamento, gli Stati EFTA.

c) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Agenzia assiste, all'occorrenza, l'Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti.

d) All'articolo 35 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Gli Stati EFTA sono autorizzati a partecipare a pieno titolo ai lavori del gruppo di coordinamento e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto. Il regolamento interno del gruppo di coordinamento consente la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA."

e) All'articolo 44, paragrafo 5, è aggiunto il seguente comma:

"Quando la Commissione concede un'autorizzazione dell'Unione o decide che non è stata concessa una siffatta autorizzazione, gli Stati EFTA adottano contemporaneamente le decisioni corrispondenti entro 30 giorni dall'adozione dell'atto della Commissione. Il Comitato misto SEE viene informato e pubblica periodicamente l'elenco di tali decisioni nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale."

f) All'articolo 48 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Se la Commissione annulla o modifica un'autorizzazione dell'Unione, gli Stati EFTA annullano o modificano la decisione corrispondente."

g) All'articolo 49 è aggiunto il comma seguente:

"Se la Commissione annulla un'autorizzazione dell'Unione, gli Stati EFTA annullano la decisione corrispondente."

h) All'articolo 50 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Se la Commissione modifica un'autorizzazione dell'Unione, gli Stati EFTA modificano la decisione corrispondente."

i) All'articolo 75 è aggiunto il seguente paragrafo:

"5. Gli Stati EFTA sono autorizzati a partecipare a pieno titolo ai lavori del comitato sui biocidi e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto."

j) All'articolo 78 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, gli Stati EFTA partecipano al finanziamento dell'Agenzia. A tal fine, si applicano mutatis mutandis le procedure di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo."

k) In caso di disaccordo tra le parti contraenti in merito all'applicazione di tali disposizioni si applica, mutatis mutandis, la parte VII dell'accordo.»